

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 014/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 settembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio e della sig.ra Rita Indorante in attività di Segreteria.

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S. SIG. MIHAJLOVIC SINISA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DELL'11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 13.9.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Mihajlovic Sinisa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio e della sig.ra Rita Indorante in attività di Segreteria.

2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S. A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MARAN ROLANDO SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/LAZIO DELL'11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 13.9.2016)

La C.S.A. respinge ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società A.C. Chievo Verona S.r.l di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA F.C. CASERTANA S.R.L. EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. GIANNONE LUCA SEGUITO GARA CASERTANA/TARANTO DEL 14.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 25/DIV del 15.9.2016)

La C.S.A. dichiara irricevibile il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società F.C. Casertana S.r.l. di Caserta pervenuto oltre i termini. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 16 settembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio